

Prime misure provvisorie in materia di prevenzione e repressione della corruzione

*[Piano provvisorio, in attesa delle Linee Guida nazionali,
approvato dalla Giunta UM con atto n. 29 del 15/05/2013]*

Indice:

“Prime misure provvisorie in materia di prevenzione e repressione della corruzione”

Art. 1 - (Oggetto e finalità)

Art. 2 - (Individuazione attività esposte a elevato rischio di corruzione)

Art. 3 - (Misure di contrasto Meccanismi di formazione, attuazione controllo delle decisioni)

Art. 4 - (Obblighi di informazione nei confronti del responsabile anticorruzione)

Art. 5 - (Monitoraggio dei termini per la conclusione dei procedimenti)

Art. 6 - (Monitoraggio dei rapporti fra amministrazione e altri soggetti)

Art. 7 - (Obblighi di trasparenza)

Art. 8 - (Pubblicità delle misure anticorruzione)

Art. 9 - (Ufficio e strumentazione di supporto)

Art. 10 - (Norme transitorie)

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Ai sensi della L. 190 del 6 novembre 2012, l'Unione Mugello adotta ogni anno, entro il 31 gennaio, un Piano triennale di prevenzione della corruzione; la scadenza per l'approvazione del piano per l'anno 2013 è il 31 marzo 2013; gli enti locali tuttavia sono in attesa delle specifiche intese, da adottarsi in sede di Conferenza Unificata, che dovranno indicare termini e adempimenti per il loro Piano di prevenzione della corruzione. In mancanza di tali indicazioni il presente documento rappresenta le prime misure in materia di prevenzione della corruzione che l'Unione del Mugello definisce per dare sollecita attuazione alla normativa richiamata.

Articolo 2 - Individuazione attività esposte a elevato rischio di corruzione

1. Sono esposte ad elevato rischio di corruzione le seguenti attività, individuate dalla legge n. 190/2012, riguardanti tutti i procedimenti di:

A. Autorizzazione;

B. Concessione;

C. concessione e erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

D. scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;

E. concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera.

2. A titolo di integrazione e specificazione delle cinque categorie indicate dalla legge, con particolare riferimento alle funzioni e servizi di competenza dell'Unione Mugello, possono essere indicati i seguenti procedimenti ad elevato rischio di corruzione:

- attività di riscossione (e accertamento dell'evasione) del contributo di bonifica;
- attività di riscossione delle sanzioni amministrative inerenti le violazioni della legge forestale della Toscana (l.r. 39/2000) e della legge regionale sulla raccolta e commercio dei funghi (l.r. 16/1999);
- gestione del patrimonio agricolo forestale della Regione Toscana, con particolare riferimento all'individuazione dei concessionari e alla conduzione dei rapporti concessori;
- verifiche e ispezioni di polizia locale;
- operazioni di gestione dei mercati settimanali di competenza della polizia locale;
- attività di accertamento e riscossione delle sanzioni amministrative di competenza della polizia locale;
- rilascio di autorizzazioni inerenti il vincolo idraulico-forestale di cui alla legge forestale della Toscana (l.r. 39/2000);
- erogazione di contributi pubblici nel settore agricolo;
- verifica adempimento degli obblighi contrattuali da parte degli affidatari di servizi e forniture con carattere continuativo;
- affidamento di incarichi professionali.

3. Entro 30 giorni dall'adozione delle presenti misure, i responsabili dei servizi hanno la possibilità di specificare ulteriormente, ciascuno per le attività di competenza, le attività e i procedimenti che stimano esposti a elevato rischio di corruzione e per ciascuna attività avranno impegno di suggerire meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni. Il responsabile dell'anticorruzione, tenendo conto delle indicazioni pervenute e previa valutazione e ponderazione delle proposte, indica alla Giunta l'integrazione o le modifiche da apportarsi alle presenti misure.

Articolo 3 - Misure di contrasto - Meccanismi di formazione, attuazione, controllo delle decisioni

1. L'Unione Mugello individua i seguenti strumenti e meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, per contrastare e prevenire il rischio di corruzione:

- **Meccanismi di controllo interno:** sono quelli individuati dal regolamento per l'organizzazione e la disciplina del sistema di controlli interni; in particolare si segnalano come elementi di contrasto alla corruzione: la costituzione e l'operatività dell'Ufficio di controllo sulla regolarità amministrativa, l'attivazione dei controlli sugli atti a cura del suddetto Ufficio (a partire da quelli inerenti le attività a più elevato rischio di corruzione come individuate nel precedente articolo 2), la produzione dei reports e delle relazioni periodiche quali risultati del controllo effettuato;

- **Rotazione del personale:** il principio generale deve essere temperato dalla considerazione delle oggettive difficoltà di rotazione in enti di dimensioni medio piccole, specie per figure professionali specializzate. Si indica comunque l'obbligo di rotazione per il personale dipendente che sia incorso in sanzioni disciplinari per violazioni al Codice di comportamento. Si indica inoltre l'opportunità, compatibilmente con la fattibilità tecnico e/o operativa, di ruotare il personale addetto alle attività di cui all'art. 2 almeno ogni 5 anni;

- **Definizione elenco dei procedimenti:** ogni responsabile del servizio è tenuto a definire l'elenco dei procedimenti di sua competenza. Fino alla formale approvazione dell'elenco da parte della Giunta, tale elenco è costituito dalla Guida tematica ai servizi, presente sul sito *internet* istituzionale. Per ogni procedimento devono essere indicati gli atti e i documenti che l'interessato è tenuto a presentare per ottenere il provvedimento amministrativo richiesto;

- **Codice di comportamento dei dipendenti:** l'attuale codice di comportamento dei dipendenti dovrà essere rivisto con riferimento al codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato dal Consiglio dei ministri in data 8 marzo 2013. Ogni responsabile di servizio dovrà organizzare momenti di formazione e informazione dei dipendenti assegnati, sugli obblighi e sul contenuto del Codice: di tali incontri formativi dovrà essere informato il responsabile dell'anticorruzione;

- **Segnalazioni dei dipendenti:** i dipendenti che vengano a conoscenza di condotte illecite, situazioni di incompatibilità/conflicto di interessi o violazione del codice di comportamento, dovranno segnalarlo al responsabile dell'anticorruzione, fatta salva la denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti;

- **Documento sulla trasparenza:** l'UM è tenuta a approvare e aggiornare annualmente il documento sulla trasparenza. Il suo contenuto dovrà essere portato a conoscenza dei responsabili dei servizi e degli uffici, per una corretta applicazione di tutti gli obblighi di trasparenza ivi previsti;

- **Formazione del personale:** il responsabile dell'anticorruzione organizza ogni anno, ricorrendo anche all'ausilio di esperienze e specializzazioni esterne, almeno un incontro di formazione per i responsabili dei servizi e degli uffici e per tutto il personale operante nei settori esposti a rischio di corruzione (di cui all'art. 2) sul piano anticorruzione, sul Codice di comportamento dei dipendenti, sulla normativa anticorruzione.

Articolo 4 - (Obblighi di informazione nei confronti del responsabile anticorruzione)

1. I responsabili dei servizi hanno l'obbligo di comunicare al responsabile dell'anticorruzione i procedimenti che si sono chiusi oltre i termini previsti dalla legge o dal regolamento. La comunicazione, da effettuare ogni sei mesi, dovrà contenere le indicazioni sul numero dei procedimenti conclusi oltre il termine e sulla loro incidenza percentuale sul totale dei procedimenti dello stesso tipo.

2. Il responsabile della trasparenza ha l'obbligo di segnalare al responsabile anticorruzione gli uffici/dipendenti che non hanno trasmesso o hanno trasmesso parzialmente i dati da pubblicare sul sito *internet*, ai sensi della normativa sulla trasparenza amministrativa e sull'anticorruzione.

Articolo 5 - (Monitoraggio dei termini per la conclusione dei procedimenti)

1. Il monitoraggio dei termini della conclusione dei procedimenti, fatti salvi gli obblighi previsti dal Regolamento sul procedimento amministrativo, costituirà espresso oggetto del controllo di regolarità amministrativa, di cui al regolamento vigente sui controlli interni.

Articolo 6 - (Monitoraggio dei rapporti fra amministrazione e altri soggetti)

1. Il monitoraggio di cui in oggetto è teso a verificare l'esistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi (come, in via esemplificativa, relazioni di parentela o affinità) fra organi dell'UM e soggetti che con l'Amministrazione stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere. Il soggetto che si trova in tale situazione è tenuto a informare immediatamente il Segretario, che provvede a individuare altro soggetto quale responsabile del procedimento amministrativo e dell'adozione del provvedimento finale.

Articolo 7 - Obblighi di trasparenza

1. Per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale e dal documento sulla trasparenza, approvato dall'UM.

2. Si richiamo in particolare, per la rilevanza che rivestono ai fini dell'anticorruzione, gli obblighi relativi alla pubblicazione dei dati riguardanti la scelta del contraente (art. 1, comma 32, L. 190/2012) e gli obblighi relativi alla pubblicazione degli incarichi attribuiti, anche a titolo gratuito ai dipendenti e delle autorizzazioni concesse ai dipendenti per lo svolgimento di incarichi esterni (anche gratuiti).

Articolo 8 - Pubblicità delle misure anticorruzione

1. Le presenti misure dovranno essere trasmesse a cura del responsabile dell'anticorruzione, a tutti i dipendenti. Ogni responsabile di servizio dovrà organizzare un momento di informazione sulle presenti misure con i dipendenti assegnati.

2. Le misure dovranno essere pubblicate sul sito istituzionale nella «**Sezione Trasparenza – dati anticorruzione**».

Articolo 9 - Ufficio e strumentazione di supporto

1. Per lo svolgimento di tutte le attività istruttorie e preparatorie delle incombenze stabilite dalla legge e integrate dai Piani interni di questa Unione Mugello, il responsabile dell'anticorruzione si avvale dell'apposito Ufficio, costituito per la corretta esplicazione del controllo di regolarità amministrativa.

2. L'Amministrazione mette a disposizione del predetto responsabile le indispensabili strumentazioni tecniche e gli adeguati corredi finanziari che si rendano necessari per lo svolgimento, effettivo, concreto e proficuo, delle mansioni e dei compiti derivanti dal presente ufficio.

Articolo 10 - Norme transitorie

1. Le presenti misure hanno valore transitorio e provvisorio fino alla approvazione e pubblicazione delle intese assunte in sede di Conferenza Unificata (ved., art. 1, comma 61, L. 190/2012). Entro 30 giorni dalla pubblicazione di tali intese il responsabile dell'anticorruzione proporrà alla Giunta dell'UM il Piano triennale di prevenzione della corruzione.